



COMUNE DI BESOZZO

PROVINCIA DI VARESE

Via Mazzini n. 4 – C.F. e P. IVA 00338010127

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Sommario

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)	3
Art. 1 (Finalità).....	3
Art. 2 (Ambito di applicazione)	3
Art. 3 (Funzioni di Polizia Urbana).....	3
Art. 4 (Accertamento delle violazioni)	3
Art. 5 (Importi delle sanzioni).....	3
TITOLO II (SPAZI E AREE PUBBLICHE).....	4
Art. 6 (Spazi e aree pubbliche).....	4
Art. 7 (Luminarie)	4
Art. 8 (Addobbi, standardi e festoni senza fini pubblicitari).....	4
Art. 9 (Atti vietati).....	5
TITOLO III (PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO).....	5
Art. 10 (Marciapiedi e portici)	5
Art. 11 (Manutenzione degli edifici e delle aree)	5
Art. 12 Sicurezza degli edifici dismessi o abbandonati.....	6
Art. 13 (Nettezza del suolo e dell'abitato).....	6
Art. 14 (Sgombero neve).....	7
Art. 15 (Recinzioni, rami e siepi)	7
Art. 16 (Pulizia fossati)	8
Art. 17 (Circolazione e sosta dei veicoli nei parchi, nei giardini e sulle aiuole).....	8
Art. 18 (Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali)	8
Art. 19 (Esposizione di panni e tappeti).....	8
Art. 20 (Atti vietati).....	8
TITOLO IV (NORME DI TUTELA AMBIENTALE).....	9
Art. 21 (Oggetti mobili)	9
Art. 22 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto).....	9
Art. 23 (Depositi esterni).....	9
Art. 24 (Trasporto di oggetti e trasporto di materiali di facile dispersione).....	9
Art. 25 (Strumenti e impianti musicali, rumori e schiamazzi)	10
TITOLO V (ANIMALI).....	10
Art. 26 (Custodia e tutela degli animali di affezione)	10
Art. 27 (Atti vietati ai proprietari o possessori di animali di affezione)	11
Art. 28 (Cani).....	11
Art. 29 (Detenzione di animali da reddito o autoconsumo).....	11
Art. 30 (Alimentazione delle specie avicole).....	11
TITOLO VII (ATTIVITÀ VIETATE O REGOLAMENTATE).....	12
Art. 31 (Accattonaggio).....	12
Art. 32 (Artisti di strada).....	12
Art. 33 (Divieto di campeggio libero)	12
TITOLO VIII (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI).....	12
Art. 34 (Abrogazioni)	12
Art. 35 (Entrata in vigore)	13
Art. 36 (Norma finale).....	13

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Finalità)

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità del Comune, disciplina comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare e tutelare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente ed in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, sia negli spazi e nelle aree pubbliche sia nelle aree private asservite all'uso pubblico, in quanto gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico a qualsiasi titolo. Il presente Regolamento si applica inoltre agli edifici privati, attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni, e alle aree private, qualora la fruizione di tali aree possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente. Il presente Regolamento, ai fini di protezione dei luoghi e dei beni sopra indicati, è applicabile anche alle attività private.

Art. 3 (Funzioni di Polizia Urbana)

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 (Accertamento delle violazioni)

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi ambientali e tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. Gli atti di accertamento delle violazioni ed il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
3. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude quella delle sanzioni previste da leggi, decreti, ordinanze o altri regolamenti.

Art. 5 (Importi delle sanzioni)

1. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

TITOLO II (SPAZI E AREE PUBBLICHE)

Art. 6 (Spazi e aree pubbliche)

1. Al fine di consentire a tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento, sono vietati gli atti, le attività e i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 7 (Luminarie)

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, qualora si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale, previo nulla osta degli enti proprietari della strada.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti alberi, pali di sostegno, strutture comunali di illuminazione pubblica e colonne di portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. Senza il previo consenso della proprietà è vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate a un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire l'installazione delle luminarie è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza CEI e la tenuta degli occhielli e delle funi, anche preesistenti.
5. Le spese per l'installazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 8 (Addobbi, stendardi e festoni senza fini pubblicitari)

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. Senza il previo consenso della proprietà è vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
3. Gli addobbi, gli stendardi e i festoni posti trasversalmente alla pubblica via devono essere collocati a un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti

che ne effettuano il montaggio.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9 (Atti vietati)

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità veicolare e pedonale, danno o molestia alle persone o animali, o che comunque possano deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, mortaretti ecc.;
 - b) lavare i veicoli;
 - c) pulire animali;
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti dalla pulizia di attività commerciali e private o dal lavaggio dei veicoli;
 - e) utilizzare le vasche e le fontane pubbliche per il lavaggio di cose;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
 - g) soddisfare in spazi e aree pubbliche bisogni corporali o compiere atti di pulizia personale che comunque possano offendere la pubblica decenza;
 - h) bivaccare o sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, i fornici e sulle panchine pubbliche recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie di ingresso;
 - i) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla quiete, al decoro e alla nettezza dei luoghi;
 - j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o a uso pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO III (PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO)

Art. 10 (Marciapiedi e portici)

1. I proprietari, i locatari e i concessionari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade.
2. È vietato percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, a eccezione dei mezzi di pulizia e dei mezzi destinati al trasporto delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 11 (Manutenzione degli edifici e delle aree)

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:
 - a) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne;
 - b) effettuare le manutenzioni di muri, coperture, cornicioni, rivestimenti ecc., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile e di evitare pericoli e danni a terzi;
 - c) provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura degli edifici ogni

- volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale;
- d) conservare e pulire le targhe dei numeri civici;
 - e) mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sulle aree pubbliche;
 - f) provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;
 - g) provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
2. Tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 12 Sicurezza degli edifici dismessi o abbandonati

1. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria ed abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di edifici dismessi od abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti insediamenti abusivi, nonché ad inibire l'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle misure a tal scopo adottate.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 13 (Nettezza del suolo e dell'abitato)

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. È vietato ammassare sui balconi, sui terrazzi, nei cortili, negli anditi, nei passaggi, nei portici e sulle scale, relitti, rifiuti o altri materiali simili, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che quanto ammassato sia rimosso nel più breve tempo possibile.
4. È consentito l'utilizzo dei cestini collocati sul territorio comunale al solo fine della raccolta di piccoli rifiuti prodotti sulle strade, nei parchi e aree pubbliche (scontrini, piccoli imballi di prodotti alimentari, gomme da masticare, biglietti autobus, ecc.). È vietato il deposito nei cestini portarifiuti di ogni tipo di rifiuto domestico.

5. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 14 (Sgombero neve)

1. Nel corso o a seguito di nevicate, i proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale a eliminare il pericolo.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e da prevenire lo schiacciamento e la conseguente formazione di strati ghiacciati.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 15 (Recinzioni, rami e siepi)

1. Ogni terreno, area verde e giardino deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. I rami, le siepi e le erbe che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
4. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori di aree verdi e giardini devono rimuovere tempestivamente alberi, ramaglie e frutti caduti sulle aree pubbliche od aperte al pubblico.
5. Le erbe presenti alla base o sui muri di proprietà privata che fiancheggiano strade e marciapiedi devono essere asportate a cura dei proprietari o locatari.
6. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 al di sopra della carreggiata.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 16 (Pulizia fossati)

1. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 17 (Circolazione e sosta dei veicoli nei parchi, nei giardini e sulle aiuole)

1. Nei parchi, nei giardini e sulle aiuole pubbliche è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione dei veicoli dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 18 (Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali)

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o altri materiali derivanti dalla loro attività, che siano stati abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. È vietato a chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi specie, lasciare ingombro o sporco il suolo pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 19 (Esposizione di panni e tappeti)

1. È vietato scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli per l'asciugatura fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi e aree pubbliche.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 20 (Atti vietati)

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e al patrimonio privato è vietato:
 - a) apporre, disegnare o incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure;
 - b) insudiciare, macchiare i muri, le porte e gli infissi esterni;
 - c) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto e indicato presso gli stessi;
 - d) insudiciare, modificare o rendere illeggibili i segnali stradali, le targhe viarie e i numeri civici dei fabbricati;
 - e) spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità e attrezzature e elementi di arredo urbano in genere;
 - f) collocare direttamente o indirettamente su pali di illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque

genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;

- g) arrampicarsi su pali e alberi;
 - h) salire su monumenti;
 - i) gettare o immettere nei corsi d'acqua, nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti e oggetti di qualsiasi genere;
 - j) sradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori e arbusti nei pubblici passeggi o giardini.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO IV (NORME DI TUTELA AMBIENTALE)

Art. 21 (Oggetti mobili)

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 22 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto)

1. È fatto obbligo a chiunque vernici porte, finestre e cancellate o imbianchi facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e di sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare sulle strade o in altre proprietà.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 23 (Depositi esterni)

1. Fatte salve specifiche normative di settore, è vietato il mantenimento allo scoperto di depositi di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 24 (Trasporto di oggetti e trasporto di materiali di facile dispersione)

1. È vietato trasportare, esporre o depositare, senza gli opportuni ripari, oggetti come vetri, ferri acuminati o taglienti, falci, coltelli, seghe e simili che possano recare danno ai passanti. Tali oggetti dovranno avere le parti taglienti, gli spigoli e le estremità ricoperti e legati in modo tale da eliminare la possibilità di offendere.

2. Il trasporto, il carico e lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche dovrà sempre essere eseguito in modo tale da eliminare o attutire quanto più possibile il frastuono e da evitare danni e pericoli.
3. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (sabbia, carbone, terra, detriti, ghiaia, calce, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi, acque luride, ecc.) deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo tale da impedire che il materiale venga disperso sul suolo pubblico o sollevato nell'aria.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 25 (Strumenti e impianti musicali, rumori e schiamazzi)

1. Il "Regolamento Comunale per le emissioni acustiche" stabilisce gli orari, limitazioni, le prescrizioni e le sanzioni relative alla attività rumorose collegate a:
 - a) cantieri edili, stradali e assimilabili;
 - b) manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili;
 - c) discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali od altri mezzi di diffusione acustica.
3. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare strumenti, apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di adottare misure idonee a impedire che i comportamenti posti in essere dai propri clienti causino rumori o schiamazzi che possano disturbare i vicini.
5. Con riferimento a rumori e schiamazzi, l'Amministrazione comunale individua come particolarmente sensibili i seguenti luoghi ed aree:
 - a) i luoghi di culto, fino a 100 metri di distanza dagli stessi;
 - b) le scuole e i plessi scolastici, fino a 100 metri di distanza dagli stessi;
 - c) i parchi e i giardini comunali;
 - d) i cimiteri;
 - e) le case di riposo.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Nel caso di violazioni accertate nei luoghi e nelle aree indicate al comma 5, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

TITOLO V (ANIMALI)

Art. 26 (Custodia e tutela degli animali di affezione)

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. I proprietari o possessori di animali di affezione devono garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 27 (Atti vietati ai proprietari o possessori di animali di affezione)

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con le loro deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso di imbrattamento, il proprietario o chiunque abbia in custodia gli animali deve provvedere all'immediata pulizia del suolo: a tal fine è fatto obbligo al proprietario o a chi abbia in custodia l'animale di essere munito d'idonea attrezzatura per la rimozione e la raccolta delle deiezioni.
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili che creano stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 28 (Cani)

1. In tutte le aree aperte al pubblico i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e ad avere a disposizione una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani custoditi all'interno di proprietà private devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o possessore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
6. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 27, lettera a), del presente Regolamento, il Comune si riserva di istituire la banca dati del DNA canino, alla quale tutti i proprietari e detentori di cani hanno l'obbligo di iscrivere il proprio animale.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 29 (Detenzione di animali da reddito o autoconsumo)

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, purché non rechino disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie previste dai Regolamenti vigenti.
2. Non è consentita l'apicoltura nel centro abitato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 30 (Alimentazione delle specie avicole)

1. Su tutte le aree pubbliche del territorio comunale è vietata la somministrazione e la dispersione di alimenti per anatre, piccioni e volatili in genere.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO VII (ATTIVITÀ VIETATE O REGOLAMENTATE)

Art. 31 (Accattonaggio)

1. È vietato raccogliere, causando disturbo ai passanti, questue ed elemosine.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 32 (Artisti di strada)

1. Gli artisti di strada possono esercitare liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione (solo mimi e burattinai) e dei giochi di abilità e prestigio.
2. Agli artisti di strada è vietato:
 - prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività;
 - pubblicizzare esibizioni e le attività;
 - occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per le esibizioni e le attività;
 - impiegare strumenti da punta o taglio;
 - esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi;
 - effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico;
 - vendere qualsiasi merce ed oggetto;
 - speculare sull'altrui credulità.
3. Le esibizioni degli artisti di strada non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali e artigianali, di attività aperte al pubblico e di edifici privati e devono rispettare le norme previste dal Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
4. Per quanto concerne orari, limitazioni, prescrizioni e sanzioni relative alle attività rumorose e all'utilizzo di strumenti musicali, le esibizioni degli artisti di strada rientrano tra le attività indicate dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 25 del presente regolamento.
5. Le esibizioni degli artisti di strada non sono soggette al Canone unico patrimoniale.
6. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale dell'Ente può disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
7. Chiunque viola le disposizioni presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 33 (Divieto di campeggio libero)

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e attendamento.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO VIII (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art. 34 (Abrogazioni)

1. È abrogata ogni disposizione prevista da regolamenti e ordinanze comunali contraria o

incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 35 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dallo Statuto Comunale.

Art. 36 (Norma finale)

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.